

Sentenza: n. 134 del 15 aprile 2010

Materia: immigrazione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 117, comma secondo, lettera b) immigrazione

Ricorrente: Presidente del Consiglio

Oggetto: articolo 1 della legge 6 marzo 2009, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati).della Regione Liguria.

Esito: accoglimento del ricorso

Estensore nota: Caterina Orione

Con una disciplina di carattere manutentivo, la Regione Liguria integra la legge relativa all'accoglienza ed integrazione sociale degli immigrati, affermando *".....la manifesta indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati, al fine di garantire una sinergica e coerente politica di interscambio culturale, economico e sociale con i popoli della terra....."*

La disposizione viene impugnata per contrasto con la prescrizione dell'articolo 117, comma secondo, lettera b) che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di immigrazione, in quanto l'affermata indisponibilità ai CIE, sostanzialmente costituisce una sorta di interferenza con l'attività di controllo degli ingressi degli stranieri disciplinata dal dlgs 286/91998 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'emigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che all'articolo 14 prevede l'individuazione dei CIE con decreto del ministro dell'interno a seguito di una procedura concertativa interministeriale.

La Corte respinge la prospettazione di parte resistente, che ritiene che la disposizione sia semplicemente affermativa della politica di accoglienza per un'integrazione culturale, integrazione che sarebbe impedita dalla presenza sul territorio regionale dei CIE.

Ricostruita la funzione dei centri di identificazione ed espulsione secondo la disciplina di essi, la Corte conferma la propria giurisprudenza in merito alla competenza legislativa regionale in tema di immigrazione, che può essere esercitata, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel testo unico suddetto, solamente in relazione in ambiti attinenti a materie di competenza concorrente o residuali (ad esempio diritto allo studio) e non certamente ad aspetti che invece concernono la programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale dell'immigrazione, a cui i CIE sono funzionalmente connessi.